

N. 1124-A

Relazione orale
Relatore VILLONE

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 18 ottobre 1996

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
dal Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
e dal Ministro dell'interno
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica
col Ministro degli affari esteri
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro per i beni culturali e ambientali
col Ministro dei lavori pubblici
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

INDICE

Pareri:

- della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
- della 7 ^a Commissione permanente	»	4
- della 11 ^a Commissione permanente	»	10
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	15

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Guido DE MARTINO)

sul disegno di legge e su emendamenti

9 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge e gli emendamenti 1.2, 2.4 e 4.15, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia specificata l'assoluta contestualità dei momenti del trasferimento delle competenze e della devoluzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'espletamento delle stesse. Esaminati i restanti emendamenti, formula parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli 2.0.1, 7.0.1, 9.4, 9.6, 3.4 e 15.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Estensore: MORANDO)

su un ulteriore emendamento

15 ottobre 1996

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: PAGANO)

sul disegno di legge

16 ottobre 1996

La 7^a Commissione del Senato, valutata attentamente la materia attinente al parere in oggetto; rilevato che il disegno di legge delega non tocca, perchè non poteva, essendo materia di competenza costituzionale, le attuali ripartizioni delle funzioni legislative previste dall'articolo 117 della Costituzione;

valuta come molto opportuna la scelta di trasferire alle Regioni, in forza dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione la facoltà di emanare norme attuative in tutte quelle materie già non previste nello stesso articolo 117.

In tale quadro appare assai realistico prevedere che il processo di decentramento possa essere realizzato nell'arco di un triennio.

Relativamente alle materie di propria competenza la Commissione formula le seguenti osservazioni e rilievi.

1. Il disegno di legge delega prevede un decreto delegato, da emanarsi entro 5 mesi dall'approvazione della legge, per il decentramento amministrativo delle funzioni statali. Nell'ambito dell'articolo 1, il decentramento realizzato ai sensi dell'articolo 118 comma 2, per quanto riguarda il settore scolastico, necessita di qualche puntualizzazione perchè non sono ben chiare le funzioni amministrative di competenza dello Stato. Infatti non è, a parere della Commissione, opportunamente congrua l'espressione: «Ordinamenti scolastici e organizzazione generale dell'organizzazione scolastica».

2. Lo stesso articolo 14, in sede di prima applicazione, prevede di disciplinare, mediante riordino e razionalizzazione, le procedure per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche universitarie nonché gli organi collegiali, nazionali e locali di rappresentanza, ipotizzando la creazione di un consiglio nazionale degli studenti.

3. L'articolo 15 tratta dell'autonomia scolastica e lo fa nell'ambito dello spirito generale del provvedimento, ancorando la realizzazione dell'autonomia, prevista dall'articolo 4 comma 1 della legge n. 537 del 1993, alla realizzazione del decentramento alle scuole di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica

amministrazione. Appare evidente che l'individuazione di tali funzioni dovrà avvenire nel contesto e con le medesime procedure che determineranno il decentramento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali.

L'autonomia in questo modo si sostanzia nell'attribuzione della personalità giuridica a quelle scuole che attualmente non la posseggono e nell'estensione delle prerogative già attualmente attribuite alle scuole. Personalità giuridica e autonomia ampliata richiedono scuole con determinate dimensioni ottimali che saranno stabilite nell'ambito di un apposito regolamento. Lo stesso regolamento determinerà le modalità di esercizio dell'autonomia organizzativa e della autonomia didattica secondo i principi indicati nei commi 8 e 9 nel medesimo articolo 15. A parere della Commissione è molto importante che il testo in esame stabilisca che la dotazione finanziaria delle scuole con autonomia riguardi le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, e che tale dotazione continui ad essere garantita dallo Stato, prevedendosi a tale riguardo un contributo ordinario e un contributo straordinario in funzione perequativa. Non appare invece opportuno (comma 13) prevedere l'abolizione delle tasse scolastiche e l'introduzione, in loro vece, di un obbligo, differenziato secondo il reddito delle famiglie, a versare alle istituzioni scolastiche contributi sostitutivi.

La Commissione valuta assai positivamente la contestualizzazione dell'autonomia nell'ambito del decentramento dell'amministrazione statale e la scelta della gradualità nella realizzazione di tale impegnativa riforma. I problemi, volutamente non affrontati nel provvedimento, quali la ridefinizione degli organi collegiali, lo statuto degli studenti e la dirigenza scolastica, potranno avere una adeguata soluzione solo quando il processo qui previsto avrà avuto un concreto avvio.

In particolare, per quanto riguarda il settore università e ricerca, valuta positivamente che il disegno di legge proponga due obiettivi largamente sentiti dalla comunità universitaria e dagli enti, perchè:

a) viene rafforzato il processo autonomistico delle università, mediante una accentuata scelta delegificatoria mirante allo snellimento delle procedure;

b) viene rilanciata l'esigenza improrogabile di superare sovrapposizioni e duplicazioni nel campo degli interventi per il rilancio della ricerca scientifica e tecnologica.

Per quanto riguarda il complesso del disegno di legge il parere della settima Commissione è quindi senz'altro favorevole, a condizione che siano apportate le seguenti modifiche.

Art. 1.

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale».

Art. 10.

Al comma 1, capoverso, alla lettera b) aggiungere in fine: «Il riordino degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzato armonizzando e coordinando le funzioni e le competenze attribuite, anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica, alle regioni e agli enti locali;».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome».

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 8, il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo, 1 comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore con criteri di programmazione e di valutazione in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 11 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale».

Art. 14.

Al comma 7, nella Tabella allegata, sopprimere i numeri 33, 34, 35 e 39.

Al comma 7, nella Tabella allegata, al n. 37, sostituire le parole: «e degli esami terminali» con le altre: «con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale».

Al comma 7, nella Tabella allegata, al n. 38, dopo le parole: «nei conservatori», inserire le altre: «con esclusione degli esami di maturità e di diploma finale».

Al comma 7, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) le procedure, adottate, previo parere delle commissioni parlamentari, per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle Università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e di rappresentanza del sistema universitario, anche mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti;

b) gli strumenti di intervento per il diritto allo studio e, limitatamente agli anni accademici 1997-98 e 1998-99, in materia di contributi universitari. In dette materie i relativi provvedimenti, su cui va acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso degli abbandoni degli studi, e determinare percentuali massime della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa - secondo criteri di equità e di solidarietà in relazione alle condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari».

Art. 15.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione di autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al com-

ma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze, alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungano i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standards* di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Esso si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, fermo restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi forma-

tivi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonomia allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nel regolamento di cui al comma 2».

Sopprimere il comma 13.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato al testo che la 1^a Commissione presenterà all'Assemblea.

PARERE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(Estensore: DE LUCA Michele)

sul disegno di legge

26 settembre 1996

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole per le ragioni e con le osservazioni e indicazioni seguenti:

indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come approvato dalle risoluzioni parlamentari, tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999, il disegno di legge - che si articola in quattro capi (che hanno per oggetto: conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali; riforma di amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali; delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, riforma delle istituzioni scolastiche) - produce sulla finanza pubblica i benefici effetti che sono posti in evidenza dalla relazione tecnica ed inoltre, attraverso la «modernizzazione del sistema amministrativo» che ne risulta perseguita, concorre - come prospetta lo stesso documento di programmazione - a «porre le basi per una nuova fase di crescita sostenuta in condizioni di stabilità» e con essa - per quel che particolarmente interessa questa Commissione - l'incremento dell'occupazione;

l'obiettivo prospettato (circolo virtuoso, cioè, tra sviluppo e occupazione) non può non orientare - specie se opportunamente esplicitato - le scelte del legislatore delegato, (almeno) per quanto riguarda la disciplina delle materie che formano oggetto della competenza di questa Commissione;

d'altro canto, lo stesso disegno di legge (e, segnatamente, il capo primo) reca la delega al Governo per il conferimento - a costituzione invariata - di funzioni amministrative a regioni ed enti locali e, quindi, «in attesa delle riforme costituzionali, (...) avvia un processo forte di trasformazione dell'ordinamento in senso federale» (come sottolinea, testualmente, la relazione al disegno di legge);

si pone, pertanto, un problema di coerenza - tra conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali, appunto, e riforma della Costituzione (e, segnatamente, della forma di stato) in senso federale - per quanto riguarda, in particolare, criteri e principi direttivi per individuare - sia pura ai fini diversi prospettati - le competenze specifiche

che restano affidate allo Stato - in base al nuovo metodo di ripartizione (che riecheggia, tuttavia, scelte operate già dalle Commissioni bicamerali nella IX e nella XI legislatura) - e la competenza generale e residuale, che viene conferita, invece, a regioni ed enti locali;

in tale prospettiva, l'imputazione degli interessi coinvolti alle comunità di regioni ed enti locali e la localizzabilità delle funzioni amministrative nei territori rispettivi (articolo 1, comma 2) si coniugano con i principi (articolo 4, comma 1, lettera a) di sussidiarietà, responsabilità, dell'amministrazione, omogeneità e adeguatezza (superando, così, l'attuale criterio di ripartizione della competenza per materia);

sembra, imporsi, tuttavia, un migliore coordinamento tra i criteri - per la individuazione delle attribuzioni, appunto, dello Stato - (tanto più) ove si consideri che i primi di quei criteri (l'imputazione degli interessi coinvolti, cioè, e la localizzabilità delle funzioni amministrative) sono volti ad individuare, invece, le funzioni amministrative da conferire a regioni ed enti locali;

sembra imporsi, soprattutto, una migliore definizione del principio di sussidiarietà nel senso (suggerito da fonti dell'Unione Europea: vedi articolo 3B del Trattato di Maastricht sull'Unione) che lo Stato, nelle materie non riservate alla sua competenza esclusiva, deve intervenire soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi perseguiti non possono essere sufficientemente realizzati da regioni ed enti locali oppure se quegli obiettivi possono essere realizzati meglio a livello nazionale;

peraltro il prospettato superamento dell'attuale criterio di ripartizione della competenza per materia fa venire meno la base testuale (non già la *ratio*, che risiede nella evidente esigenza di disciplina uniforme a livello nazionale) della esclusione del diritto privato - dalle materie, appunto, che sono attualmente attribuite alla competenza delle regioni - ma il problema relativo, tuttavia, riguarda la futura riforma costituzionale della forma di stato in senso federale, mentre esula dal tema (conferimento di funzioni amministrative, appunto, a regioni ed enti locali) che occupa il disegno di legge in titolo (e, segnatamente, il capo primo);

ne dovrebbe comunque risultare composta (all'esito, occorrendo, di opportuni chiarimenti e specificazioni, nel disegno di legge in titolo o in sede di esercizio della delega) - con il conferimento di ogni funzione amministrativa (e, in sede di riforma costituzionale, con l'attribuzione di ogni competenza, anche legislativa) a regioni ed enti locali - la dicotomia che, nella costituzione vigente (articolo 117), nasce dalla attribuzione alle regioni della sola competenza in materia di «istruzione professionale» e dalla competenza residuale dello Stato, che ne consegue, in materia di istruzione scolastica e di lavoro;

non può sfuggire, infatti, l'esigenza indefettibile di concentrare in un solo ente tutti gli strumenti di politica del lavoro e, segnatamente, la realizzazione del raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

inoltre la preliminare (articolo 4, comma 1, lettera a, alinea) «soppressione delle funzioni e dei compiti (...) che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata» risulta affidata al legislatore delegato senza fissare principi e criteri direttivi (quale il criterio, sia pure generico, del «non rilevante interesse pubblico» di funzioni o servi-

zi, che viene invece evocato - per l'analogia privatizzazione di enti pubblici - dall'articolo 11, comma 1, lettera *b*) dello stesso disegno di legge);

nè può sfuggire, per quel che interessa questa Commissione, che il controverso problema del superamento del monopolio pubblico del collocamento potrebbe essere ricondotto alla prospettata privatizzazione di funzioni amministrative;

peraltro l'esclusione di alcune materie - dal conferimento di funzioni amministrative a regioni ed enti locali (articolo 1, commi 3 e 4) - dovrebbe essere integrata o specificata oppure, quantomeno, resa suscettibile di integrazioni o specificazioni, da parte del legislatore delegato, allo scopo di includervi - per quel che qui particolarmente interessa - le funzioni di vigilanza e controllo, che sono attualmente attribuite agli Ispettorati del lavoro, e la previdenza complementare, nonchè i compiti di alcune Commissioni (quale la Commissione per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di cui alla legge 146 del 1990, e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 16 decreto legislativo 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 13 legge 335 del 1995), che allo stato non sembrano configurate come autorità indipendenti;

infatti - nelle materie ora ricordate - non possono, all'evidenza, essere conferite funzioni amministrative (nè, in sede di riforma costituzionale, attribuite competenze legislative) a regioni ed enti locali, senza che ne risulti, tra l'altro, una inaccettabile diversificazione di disciplina;

la competenza legislativa (articolo 2, comma 2) - che viene attribuita, poi, a regioni ed enti locali in tema di organizzazione e svolgimento di funzioni e compiti amministrativi ad essi conferiti (in aggiunta, peraltro, alla competenza legislativa attuale, che viene contestualmente confermata: comma 1 dello stesso articolo 2) - non pare possa prescindere dalla previsione di principi generali, che vincolino la potestà legislativa (di regioni ed enti locali, appunto) allo scopo di assicurare omogeneità di organizzazione (sulla falsariga di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera *c*), per gli enti omologhi e dall'articolo 14, comma 5, lettera *c*), per i procedimenti dello stesso tipo);

in ogni caso, andrebbe esplicitamente stabilito che compete allo Stato garantire - anche con riferimento alle funzioni amministrative conferite a regioni ed enti locali - uguaglianza tra i cittadini, a prescindere dalla loro residenza (siccome stabilito, sulla falsariga dell'articolo 72, comma 2, n. 3, della costituzione della Repubblica federale di Germania, dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 82 atto Senato), nonchè livelli minimi uniformi di servizio siccome stabilito dall'articolo 2 comma 3, del disegno di legge testè citato);

i capi II e IV del disegno di legge (articoli, rispettivamente, da 8 a 13 e l'articolo 15) - che recano la delega al Governo per la riforma delle amministrazioni centrali, degli enti pubblici nazionali (operanti in settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza) e, rispettivamente, la riforma delle istituzioni scolastiche - sono diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, essenzialmente assicurandone, tra l'altro, il collegamento

funzionale e operativo con le amministrazioni interessate, il potenziamento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente e la garanzia della autonomia (organizzativa, regolamentare e finanziaria) assimilabile a quella già fruita da organi costituzionali o a rilevanza costituzionale;

b) razionalizzare l'ordinamento dei singoli ministeri, essenzialmente assicurandone, tra l'altro, linee omogenee di organizzazione delle amministrazioni (che comprendono la diversificazione delle funzioni di *staff* e di *line* e la istituzione di servizi centrali per le funzioni di supporto e di controllo interno) ed un «più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa»;

c) riordinare gli enti pubblici considerati, essenzialmente attraverso l'adeguamento di natura giuridica e struttura degli enti alle funzioni istituzionali svolte ed al livello di autonomia finanziaria goduto;

d) riordinare e potenziare meccanismi e strumenti di valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'azione amministrativa, essenzialmente attraverso il rafforzamento della funzione di rete degli uffici di controllo interno, anche mediante collegamento informativo ad una struttura apposita della Presidenza del Consiglio dei ministri;

e) promozione e sostegno del settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè degli organismi in esso operanti, di cui va sottolineata - per quel che interessa questa Commissione - la rilevante funzione di promozione dell'occupazione;

f) riforma delle istituzioni scolastiche (articolo 15), essenzialmente attraverso la realizzazione dell'autonomia ed il decentramento delle funzioni, nonchè - per quel che interessa questa Commissione - attraverso il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro;

resta da sottolineare, tuttavia, la previsione (articolo 10) di un'unica fonte regolamentare (in luogo delle tre, che sono attualmente previste nell'articolo 3 del decreto legislativo 29 del 1993) - per la riorganizzazione interna dei soli ministeri - affidando a direttive del Presidente del consiglio dei ministri la garanzia di uniformità, nella applicazione dei principi di organizzazione, sia pure nel rispetto delle peculiarità di ciascun ministero;

il capo III (articolo 14) affida la semplificazione e razionalizzazione dell'attività amministrativa, essenzialmente, ad un disegno di legge governativo (da presentare) con cadenza annuale (senza che ne risulti garantita, sia detto per inciso, l'approvazione con la medesima cadenza, in difetto della previsione di un'apposita sessione, come dimostra l'analoga esperienza della legge comunitaria) - per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi indicati e secondo «criteri per l'esercizio della potestà regolamentare» stabiliti contestualmente (anche con riferimento a procedimenti relativi a funzioni amministrative conferite a regioni o enti locali, cui compete in tal caso la fissazione, con propria legge, dei principi direttivi) - stabilendo, contestualmente, criteri e principi di carattere generale, ai quali i regolamenti si debbono conformare;

appare, infine, evidente la necessità di un raccordo - sotto il profilo della complementarietà - tra il disegno di legge in titolo - senza pe-

raltro che ne risulti rallentato l'*iter* - e il disegno di legge di iniziativa parlamentare (atto Senato 82), al quale fa riferimento lo stesso protocollo d'intesa tra Governo e parti sociali e il cui *iter* legislativo è in stato di avanzata trattazione presso questa Commissione. Al disegno di legge n. 82, il cui titolo è significativamente collegato alla tematica in oggetto («Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale»), sono stati congiunti, nella trattazione, altri tre disegni di legge di iniziativa parlamentare, di contenuto, almeno per alcune parti, analogo.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato al testo che la 1^a Commissione presenterà all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I.

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali, ai sensi degli articoli 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella presente legge. Ai fini della presente legge, per «conferimento» si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti e per «enti locali» si intendono le Province, i Comuni e gli altri enti locali.

2. Sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori.

3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero;
- b) difesa, forze armate, armi, esplosivi e materiale strategico;
- c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
- d) cittadinanza, immigrazione, estradizione;

e) moneta e sistema valutario;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I.

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Sono **esclusi** dall'applicazione dei commi 1 e 2 le **funzioni e i compiti riconducibili alle** seguenti materie:

- a) affari esteri e commercio estero, **salva l'attività promozionale**;
- b) difesa, forze armate, armi e **munizioni**, esplosivi e materiale strategico;
- c) *identica*;
- d) *identica*;
- e) **consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie, escluse quelle regionali**;
- f) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

f) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

g) sicurezza pubblica;

h) amministrazione della giustizia;

i) poste e telecomunicazioni;

l) produzione e distribuzione dell'energia;

m) previdenza sociale;

n) ricerca scientifica;

o) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici e organizzazione generale dell'istruzione scolastica.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i compiti di regolazione e controllo attribuiti con legge della Repubblica ad apposita autorità indipendente, quelli strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge della Repubblica, quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, quelli di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente e della salute, quelli di tutela del patrimonio storico-artistico, nonchè le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

Art. 2.

1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni ai sensi della presente legge spetta alle Regioni quando è riconducibile alle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle Regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. In ogni caso, la disciplina della organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 1 è disposta, secondo le rispettive competenze e nell'ambito della ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

g) *identica*;

h) **ordine pubblico e sicurezza pubblica**;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) istruzione universitaria, **programmi scolastici** e organizzazione generale dell'istruzione scolastica.

4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i compiti di regolazione e controllo attribuiti con legge **statale** ad **apposite autorità indipendenti**, quelli strettamente preordinati alla progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge **statale**, quelli di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, quelli di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente e della salute, quelli di tutela del patrimonio storico-artistico, nonchè le funzioni preordinate ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

spettiva potestà normativa, dalle Regioni e dagli enti locali.

Art. 3.

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono:

a) indicate, nell'ambito di ciascuna materia, le specifiche aree funzionali da conferire alle regioni e agli enti locali gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni, nonchè, per ogni area funzionale, i criteri di conseguente attribuzione e ripartizione tra le regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative;

b) individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche con modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano l'azione coordinata delle regioni, degli enti locali, e di questi con le regioni, nonchè la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;

c) individuate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento e destinate ad essere soppresse, trasformate o accorpate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

1. *Identico:*

***a)* individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali;**

***b)* indicati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle Regioni e agli enti locali, i criteri di conseguente e contestuale attribuzione e ripartizione tra le Regioni, e tra queste e gli enti locali, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento avviene gradualmente, con cadenza di massima annuale ed entro il periodo complessivo di tre anni;**

***c)* individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentono l'azione coordinata delle Regioni, degli enti locali, e di questi con le Regioni, nonchè la presenza e l'intervento, eventualmente unitario, di rappresentanti regionali e locali nelle strutture centrali, necessarie per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;**

***d)* soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 6, comma 3;**

***e)* individuati i principi per il trasferimento del personale statale da applicarsi anche per il trasferimento del personale dalla Regione agli enti locali;**

***f)* previste le modalità e le condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi na-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1. Nella emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione preliminare e tassativa delle funzioni e dei compiti da mantenere in capo alle amministrazioni centrali, ed indicazione dei settori e delle materie da conferire alle regioni e agli enti locali, secondo i seguenti principi:

1) il principio di sussidiarietà, con la eliminazione e la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui o che possono essere utilmente attribuiti alla attività e alla autonomia privata e con attribuzione, ove possibile, delle responsabilità pubbliche alla autorità territorialmente più vicina ai cittadini interessati;

2) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

3) il principio di omogeneità, con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto alla lettera c);

4) il principio della adeguatezza, con previsione delle innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

b) individuazione delle materie di competenza legislativa regionale per le quali, in applicazione del principio gene-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zionali, di uffici locali e, d'intesa con la Regione, degli uffici regionali.

Art. 4.

1. *Identico:*

a) il principio di sussidiarietà, attribuendo la generalità delle funzioni e dei compiti ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali e organizzative, con esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, e attribuendo le responsabilità pubbliche, ove possibile, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, attribuendo ad un unico soggetto le funzioni ed i compiti connessi, strumentali e complementari, e identificando in capo ad un unico soggetto la responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

c) il principio di omogeneità, attribuendo funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo, fatto salvo quanto previsto alla lettera f);

d) il principio della adeguatezza, prevedendo le innovazioni organizzative e funzionali che si renderanno necessarie in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture centrali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, regolazione e ispezione;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rale di delegificazione, è demandata alla legge regionale solo la determinazione di principi e criteri generali, anche al fine di valorizzare l'autonomia normativa degli enti locali;

c) distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche, delle dimensioni **degli stessi e** delle forme associative tra essi realizzate;

2. I principi indicati al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e lettera b), valgono come norme fondamentali di riforma economico-sociale che vincolano la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti e relative norme di attuazione, e come principi generali che vincolano la potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) la leale cooperazione come principio informatore del sistema dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali;

f) la distinzione delle funzioni da conferire agli enti locali, anche in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni **nonchè delle forme associative tra essi realizzate;**

g) la previsione di una piena autonomia e responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli stessi conferiti;

h) la previsione delle modalità e delle condizioni con le quali l'amministrazione centrale può avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali.

Soppresso

2. Con i decreti legislativi, di cui all'articolo 1, il Governo provvede anche alla regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale in qualsiasi modo esercitato e in qualunque forma affidati, sia in concessione che nelle forme di cui agli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, mediante contratti di servizio aventi caratteristiche di certezza finanziaria e di copertura di bilancio da parte delle Regioni o degli enti locali, perseguendo l'obiettivo della progressiva adozione delle regole di mercato, secondo i seguenti criteri:

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ciascuna Regione è tenuta ad adottare, entro centotanta giorni dall'emanazione di ciascun decreto legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla Regione stessa. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 individuano una ripartizione di funzioni tra Regioni ed enti locali da applicarsi nel caso in cui la legge regionale non venga adottata entro il termine indicato, e comunque sino all'emanazione della legge stessa.

Art. 5.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) definizione, da parte delle Regioni, di concerto con gli enti locali, dei livelli dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e la copertura dei costi dei servizi stessi a carico dei bilanci regionali, prevedendo altresì che gli ulteriori servizi rispetto a quelli minimi siano ricompresi nei contratti di servizio stipulati fra aziende esercenti e/o società concessionarie ed enti locali ed il costo relativo sia a carico dei medesimi enti locali;

b) promozione del progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, fino a conseguire un rapporto di 0,35 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

3. *Identico.*

Art. 5.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, **della Commissione parlamentare per le questioni regionali**, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 6.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra Regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si provvede, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 10, comma 1, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di cui al comma 1. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - **dipartimento della funzione pubblica.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui **agli articoli 1, 3 e 4** e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra Regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-Città e autonomie locali **e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sugli schemi, inoltre, è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.**

3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), si provvede, con le modalità e i criteri di cui **al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 11, comma 1, della presente legge,** entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto **di attuazione** di cui al comma 1 **del presente articolo.** Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. **In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

1. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

CAPO II.

Art. 8.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

- a) razionalizzare l'ordinamento della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della Commissione parlamentare per le questioni regionali, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

Art. 7.

1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola Regione interessata.

2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati comunque, con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 8.

1. Disposizioni correttive **e integrative** dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della **loro** entrata in vigore.

CAPO II.

Art. 9.

1. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonchè gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.

3. Disposizioni correttive ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 9.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 8 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, **anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonchè di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

2. *Identico.*

3. Disposizioni correttive e **integrative** ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 10.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo **9** il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

d) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria;

e) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, con eventuale trasferimento o riallocazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegna-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi, anche appositamente istituiti, i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; **in particolare, riordinare e conferire alla Scuola superiore della pubblica amministrazione autonomia organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed autonomia finanziaria, nell'ambito di uno stanziamento fissato dalla legge di bilancio, articolandone l'attività e fissando come sua esclusiva finalità istituzionale, da svolgere anche in collaborazione con analoghe istituzioni europee e sotto la direzione didattico-scientifica di un collegio di non oltre cinque esperti, la formazione teorico-pratica dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e il reclutamento selettivo di giovani laureati destinati alla dirigenza, con esclusione dei compiti di ricerca, coordinamento e sovrintendenza in materia di formazione;**

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

re le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti provenienti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

f) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

g) diversificare le funzioni di *staff* e di *line*, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione;

h) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportuni modalità e strumenti di coordinamento tra uffici, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

i) istituire servizi centrali per la cura

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

***f)* procedere, d'intesa con le Regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di *standards* dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna Regione;**

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l)* *identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle funzioni e dei servizi di supporto e di controllo interno;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni.

Art. 10.

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri - **dipartimento della funzione pubblica** e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) istituzione di uffici del ministro, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica, **prevedendo in ogni caso l'ufficio di gabinetto, l'ufficio legislativo, la segreteria particolare e l'addetto stampa;**

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro e senza maggiori oneri finanziari;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

m) *identica;*

n) realizzare gli eventuali processi di mobilità del personale ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 11.

1. *Identico:*

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) istituzione di uffici del ministro **e, ove esistente, del sottosegretario di Stato**, in funzione ausiliaria dell'organo di direzione politica;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche, previa verifica dei carichi di lavoro **e previa con-**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

2. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1, sostituiscono, per i soli Ministeri, i decreti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto articolo 6. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 31 maggio 1997. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988 n. 400, introdotto dal comma 1.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana direttive volte ad assicurare l'omogenea attuazione dei principi di organizzazione delle strutture ministeriali in relazione alle peculiarità funzionali delle medesime. In sede di prima applicazione, la direttiva è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sultazione con le organizzazioni sindacali e senza maggiori oneri finanziari;

e) *identica*».

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 11.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in organo dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 9, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in **ufficio** dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

to previsto dall'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 12.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 8 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo, di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera *a*) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definirsi con regolamento governativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 9 il Governo si atterrà, oltrechè ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 13.

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8, il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il riordinamento degli enti operanti nel settore, attenendosi ai criteri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del comma 1 dell'articolo 11.

CAPO III.

Art. 14.

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a*) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), il Governo persegue l'obiettivo di ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, **individuando un momento decisionale unitario** al fine di evitare sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche **di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 12 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale.**

Art. 15.

1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

CAPO III.

Art. 16.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle Regioni e degli enti locali, e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, acquisiti, anche contemporaneamente, il parere del Consiglio di Stato e, in sede di prima emanazione, quello delle competenti Commissioni parlamentari. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore centoventi giorni dopo la data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e sopprimendo gli organi che risultino superflui;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione **ed omogeneizzazione della disciplina dei procedimenti riguardanti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli analoghi procedimenti del settore privato;**

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento, ovvero anche di soggetti diversi altrimenti interessati; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa

7. In sede di prima applicazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, sono dettate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme sui procedimenti di cui all'allegato 1 della presente legge, nonchè per riordinare e razionalizzare:

a) le procedure per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza del sistema universitario, anche mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti;

b) gli strumenti d'intervento per il diritto allo studio ed in materia **di tasse** e di contributi universitari.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico:*

a) le procedure, **adottate previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia**, per lo sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle università, ivi compresi gli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza del sistema universitario, anche mediante la istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti;

b) gli strumenti d'intervento per il diritto allo studio **e, limitatamente agli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999**, in materia di contributi universitari. **I relativi provvedimenti sono finalizzati a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare una percentuale massima della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge.

CAPO IV.

Art. 15.

1. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità e di solidarietà, in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonchè a definire parametri e metodologie adeguate per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei nuclei familiari.

8. *Identico.*

CAPO IV.

Art. 17.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche, già prevista dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione sono progressivamente decentrate in favore delle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinali.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che **si realizzano le operazioni di razionalizzazione necessarie per** raggiungere i requisiti dimensionali di cui al comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. La dotazione finanziaria minima delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acqui-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con **uno o più regolamenti** da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge**, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. **Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.**

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali **e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.**

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che **raggiungono** i requisiti dimensionali di cui al comma 3 **attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica**, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura e per la valenza circoscritta degli effetti possono essere utilmente esercitate dalle istituzioni autonome.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stano ai sensi del comma 4 è costituita dal contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in contributo ordinario e contributo perequativo. Tale dotazione finanziaria è destinata prioritariamente allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.

6. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli *standards* di livello nazionale.

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi.

8. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, e in ogni iniziativa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione e dell'unitarietà del gruppo classe, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi **che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione pluri-settimanale.**

8. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

che sia espressione di libertà progettuale, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con **il** regolamento di cui al comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

9. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, **il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica** sono riordinati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

10. Con regolamento **adottato ai sensi del** comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 7, 8 e 9 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

11. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 10 sono abrogate le disposizioni

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vigenti con esse incompatibili. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nel regolamento di cui al comma 2.

13. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999 sono abolite tutte le tasse scolastiche, con onere compensato da corrispondenti riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono stabiliti, in relazione al reddito, i contributi che le famiglie sono tenute a versare alle istituzioni scolastiche autonome in sostituzione delle tasse scolastiche.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vigenti con esse incompatibili, **la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.** Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

12. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti **nei regolamenti** di cui al comma 2.

Soppresso

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riordino delle funzioni e delle attribuzioni del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli scolastici territoriali al fine di armonizzarle con le nuove competenze delle istituzioni scolastiche autonome.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 14, comma 7)

1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea):

1. *Identico*

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
- legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
- legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
- regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
- legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
- decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992;
- legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25, sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del 1978;
- legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.

2. Procedimento in materia di ricorso straordinario al Capo dello Stato:

Soppresso

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Procedimento di concessione ai comuni di un contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari:

2. *Identico*

- legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni;
- legge 25 giugno 1956, n. 702;
- legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive modificazioni.

4. Procedimento in materia di collaborazioni culturali:

3. *Identico*

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolo 7, comma 6, e successive modificazioni;

- legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, comma 27.

5. Procedimenti per l'erogazione delle spese per missioni e lavoro straordinario del personale dello Stato:

4. *Identico*

- decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;
- legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513;
- legge 26 luglio 1978, n. 417;
- decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.

6. Procedimento per la fornitura di apparecchi di protesi e di presidi agli invalidi del lavoro:

5. *Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo p*)

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 178.

7. Presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.

6. Identico

8. Procedimento per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio:

legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

7. Identico

9. Procedimento di autorizzazione alle imprese per autoproduzione:

legge 9 gennaio 1991, n. 9.

8. Identico

10. Procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pubbliche:

regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
legge 24 gennaio 1977, n. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

9. Identico

11. Procedimento di concessione per la distribuzione automatica di carburante:

decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 1989;

10. Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo p*)

decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

12. Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, e successive modificazioni.

13. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di informatica:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni e integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6, modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 44;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

14. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo:

articoli 54 e 55 del codice della navigazione.

15. Procedimento di prevenzione degli incendi:

legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni.

16. Procedimento in materia di collaudi degli impianti da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL):

regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 129 e 131;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.

17. Procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica:

legge 30 dicembre 1991, n. 412.

18. Procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di au-

11. *Identico*

12. *Identico*

13. *Identico*

14. *Identico*

15. *Identico*

16. *Identico*

17. *Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo p*)

torizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di liberalità da parte di associazioni o fondazioni, nonché di donazioni o lasciati in favore di enti:

codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5 e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive modificazioni;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive modificazioni;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.

19. Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità:

legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.

18. *Identico*

20. Procedimento per l'erogazione e per la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

19. *Identico*

21. Procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea:

legge 30 dicembre 1986, n. 943;
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

20. *Identico*

22. Procedimento di concessione di beni demaniali marittimi nel caso di più domande di concessione:

articolo 37 del codice della navigazione.

21. *Identico*

23. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale:

regio decreto 5 settembre 1909, n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

22. *Identico*

24. Procedimento di riconoscimento di infermità, concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):

23. *Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo p*)

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni;

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni;

legge 8 agosto 1991, n. 274;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349.

25. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci, di programmazione dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali, di modifica della struttura amministrativa e della dotazione di personale:

24. Identico

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, articolo 14, comma 14, e successive modificazioni;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3, e successive modificazioni.

26. Procedimento di unificazione dei termini per i contributi previdenziali:

25. Identico

legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni.

27. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi:

26. Identico

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

27. Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo p*)

28. Procedimento per la nomina e decadenza dei capi dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei consiglieri ed esperti e per il conferimento di incarichi di consulenza:

articoli 18, 21, 28, 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95, del 26 aprile 1994, recante riorganizzazione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri del dipartimento e degli uffici del segretariato generale;
decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

29. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di pensione e per la ricostruzione delle pensioni di competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.

30. Procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari:

legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27

31. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

32. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi assicurativi:

legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.

33. Procedimenti in materia di conferma in ruolo del personale direttivo, docente ed educativo dalla scuola:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439 e 440.

34. Procedimento in materia di incompatibilità per il personale scolastico in relazione ad altre attività:

legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 508

28. Identico

29. Identico

30. Identico

31. Identico

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

35. Procedimento per i concorsi a cattedre e a posti di personale ispettivo, direttivo ed educativo:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 404 all'articolo 406; dall'articolo 414 all'articolo 418; dall'articolo 421 all'articolo 424.

36. Procedimenti per la stipula di contratti di collaborazione per attività didattiche:

legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 273.

37. Procedimenti per la gestione dell'itinerario scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di idoneità e degli esami terminali:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150; dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192 all'articolo 199.

38. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.

39. Procedimento per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali e degli istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 30 all'articolo 50; dall'articolo 287 all'articolo 295.

40. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola:

legge 4 gennaio 1968, n. 15;

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 510 e 580.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Soppresso

32. Identico

33. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di maturità:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 192 all'articolo 199.

34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di ammissione, revisione, promozione, idoneità, compimento e diploma nelle accademie e nei conservatori:
finale:

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 250 e 252.

Soppresso

35. Identico

36. Procedimenti per la costituzione e il funzionamento degli organi collegiali delle regioni:

37. Istruzioni per l'attuazione delle disposizioni del decreto n. 175, e succedanei: